

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Via della Repubblica 11 - 18038 SANREMO (IM)

Tel. e Fax. 0184/530799

C.F. 81001410083

www.ordineingegnerimperiam.it

E mail ordingim@interfree.it

Regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione

(Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia del 13/02/2007)

Considerato

- Che con delibera di Consiglio del 13/02/2007 l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia ha deciso di regolamentare la riscossione della quota annuale di iscrizione dovuta dagli iscritti all'Albo (art. 5 L. 24/06/1923, n°1395; art. 37 comma 4 R.D. 23/10/1925, n° 2537), nell'intento di razionalizzare i costi che l'Ordine deve sostenere nei casi di morosità.

si delibera quanto segue:

Articolo 1 Le quote annuali di iscrizione, fissate dal Consiglio con apposita delibera, dovranno essere versate in unica soluzione entro la data indicata nel mandato di pagamento emesso annualmente.

Articolo 2 I versamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:

- Pagamento di MAV recapitato presso il domicilio dell'Isritto dal concessionario incaricato del servizio.
- Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine n° 120053, presso la Deutsche Bank agenzia A di C.so Cavallotti a Sanremo ABI 3104 CAB 22701 indicando nome e cognome e causale e anno di riferimento.
- Altra modalità eventualmente indicata nel mandato di pagamento.

Articolo 3 Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 1, ed entro i 60 giorni successivi comporterà la maggiorazione di € 30,00 (euro trenta) per spese di segreteria.

Articolo 4 Il pagamento avvenuto oltre il 60° giorno dalla scadenza di cui all'art.1, ferma restando la maggior spesa di cui all'art.3, o il mancato del pagamento del contributo annuale di cui all'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n° 2537 e s.m.i., comporteranno, in base all'art.50 dello stesso Decreto, un giudizio disciplinare che può prevedere la sospensione dall'esercizio professionale, dopo avere esperito la procedura in base all'art.43 e seguenti del Regolamento per la Professione dell'Ingegnere.

Articolo 5 La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dell'Ordine, una volta che l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute, sia a titolo di quota che per quanto indicato dall'art.3.

Articolo 6 A coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione e fino al saldo della stessa, ivi comprese le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli, verranno sospesi i servizi dell'Ordine.

Il Presidente del consiglio dell'Ordine
(Dott. Ing. Domenico PINO)